



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINZGER, THALER AUSSERHOFER e PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2008**

Disposizioni in materia di personale del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e applicazione dei limiti di spesa finanziata da fondi statali

ONOREVOLI SENATORI. – Un sistema di aree protette è il cuore di ogni programma che cerchi di proteggere la diversità degli ecosistemi, delle specie, delle risorse genetiche selvatiche e nello stesso tempo le grandi zone naturali per il loro valore intrinseco. Un sistema di aree garantisce la salvaguardia di ecosistemi sia naturali che modificati, paesaggi particolarmente importanti dal punto di vista culturale, un uso sostenibile delle risorse naturali negli ecosistemi modificati.

Le aree protette sono particolarmente importanti per lo sviluppo perché proteggono il terreno e le acque in zone particolarmente vulnerabili all'erosione, regolano e depurano il flusso delle acque, soprattutto proteggendo le zone umide e le foreste, difendono le popolazioni dai disastri naturali come alluvioni ed eventi meteorologici violenti, proteggono la vegetazione naturale su terreni che sono scarsamente produttivi e ben poco potrebbero dare alla comunità e, se trasformati, conservano specie e risorse genetiche naturali importanti per la medicina. Inoltre proteggono specie e popolazioni particolarmente sensibili all'impatto umano, garantiscono a specie migratrici un *habitat* indispensabile per riprodursi e nutrirsi, procurano impiego e benefici economici grazie al turismo.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», ha dettato i principi per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 187, e successive modificazioni, recita: «A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui

agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

Il Parco nazionale dello Stelvio è gestito in forma di consorzio voluto dalla norma di attuazione dello Statuto speciale per le province autonome di Trento e Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279) nonché dall'intesa di Lucca del 27 marzo 1992 firmata dai rappresentanti dello Stato, della regione Lombardia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, poi recepita con gli atti costitutivi del consorzio (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1994, legge della provincia autonoma di Trento 30 agosto 1993, n. 22, legge della provincia di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, e legge della regione Lombardia 10 giugno 1996, n. 12).

Il presente disegno di legge (articolo 1) mira anzitutto a dare certezze al personale dell'ente reso precario dal passaggio di gestione, la cui normativa non aveva previsto

la tutela dei posti di lavoro. Infatti, dal 1935 al 1993 la gestione del Parco nazionale dello Stelvio fu affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), che a tal fine veniva dotata ogni anno di specifici stanziamenti.

Nel 1993, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, fu costituito il Consorzio tra Stato, provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, provincia autonoma di Trento e regione Lombardia per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e dall'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La gestione del Parco nazionale dello Stelvio rimase tuttavia ancora per circa due anni in capo alla (ex) ASFD. Il 30 settembre 1995 quest'ultima cessò definitivamente la gestione dell'area protetta, che venne assunta dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

Il trasferimento delle strutture e del personale civile dall'ex ASFD al Consorzio avvenne in assenza di specifica disciplina normativa e di direttive dei Ministeri vigilanti. In particolare, il personale civile che operava alle dipendenze della (ex) ASFD, personale che permise di fatto di proseguire senza soluzione di continuità la gestione del parco, fu licenziato o messo in cassa integrazione e successivamente riassunto dal nuovo ente sulla base di meri accordi sindacali.

Il Consorzio, con successive deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo nel corso del 1999, provvide all'inserimento in pianta organica del personale che svolgeva mansioni impiegatizie, mantenendo tali mansioni e con inquadramento ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale applicabile agli enti pubblici non economici.

E ciò coerentemente con la previsione dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

80 (ora abrogato e le cui disposizioni sono contenute nell'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha sollevato tuttavia eccezioni sulla legittimità di tale inserimento nella pianta organica del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio del personale (n. 18 unità), che già svolgeva di fatto funzioni impiegatizie alle dipendenze della gestione ex ASFD e che era transitato nel 1995 alla nuova gestione del Consorzio e del personale (n. 6 unità) assunto tra il 1996 ed il 1997 in attesa dell'approvazione della pianta organica per sopperire ad urgenti necessità di gestione del parco.

Pertanto, è doveroso garantire la definitiva soluzione dell'inquadramento del personale che ha reso possibile l'amministrazione del nuovo ente consortile sin dalla sua costituzione e scongiurato fratture e interruzioni nel governo del più vasto parco storico nazionale. La conferma delle mansioni svolte in oltre dieci anni di gestione e il definitivo inquadramento in pianta organica pone rimedio a una originaria lacuna normativa e, nel pubblico interesse, assicura alla amministrazione la conservazione di specifiche capacità ed esperienze professionali.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che i limiti di spesa imposti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, possano trovare applicazione esclusivamente per quanto riguarda le spese finanziate da fondi statali. La *ratio* dell'articolo in oggetto risiede nel fatto che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 e dopo aver consultato il Collegio dei revisori dei conti che aveva espresso parere favorevole, il Consiglio direttivo del Consorzio del Parco nazionale, con la propria delibera n. 18, ha classificato i fondi per fonti di provenienza (fondi statali, regione Lombardia, province autonome di Trento e di Bolzano, Unione europea e propri). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pronunciandosi sulla delibera n. 18, aveva con-

diviso la classificazione dei fondi per fonti di provenienza operata dal consorzio.

Tuttavia, il Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'8 maggio 2006, prot. n. 0062591, obbliga al rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2006, a prescindere dalle fonti di provenienza e non tenendo conto della autonomia gestionale del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, principio sancito dalle già citate leggi costitutive dello stesso. Pertanto, nel 2006 l'attività del Parco è stata paralizzata dall'applicazione delle norme di vincolo di spesa su specifici capitoli che non erano finanziati con fondi dello Stato ma con fondi

propri o di origine provinciale (per i quali la provincia aveva già trattato con lo Stato le misure di contenimento della spesa).

Per questo è indispensabile l'introduzione di una norma che stabilisca che i vincoli di spesa imposti da leggi dello Stato si applicano al Parco nazionale dello Stelvio, sul bilancio dell'ente, solo per i fondi di assegnazione statale, in considerazione della natura consortile del Parco dello Stelvio e del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il personale svolgente mansioni impiegate, assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000, è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1998, con conservazione del trattamento economico e dei diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999.

2. Le differenze di trattamento economico, riconducibili all'assegno personale di cui all'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

### Art. 2.

1. Al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in considerazione della specifica gestione consortile riconosciuta dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1994, si applicano i limiti finanziari di cui al patto di stabilità interno previsti per gli enti pubblici non economici esclusivamente per quanto riguarda i trasferimenti statali. Sono pertanto esclusi dai limiti del patto di stabilità interno i finanziamenti erogati al Parco nazionale dello Stelvio dall'Unione europea, da fondazioni e altri soggetti privati e dagli enti territoriali.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



